



Regione Molise

Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Scheda tecnico-operativa

Gruppo di Supporto al PSR

Antonella Balante

Lidia Felice

Incoronata Guerrizio

INTRODUZIONE

La presente scheda tecnico-operativa denominata "Semplificazione amministrativa" è stata elaborata al fine di valutare l'impatto delle principali novità introdotte dall'art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183- cd. "legge di stabilità-, modificativa del D.P.R. 445/2000 (Testo unico della documentazione amministrativa). Essa è stata predisposta dal gruppo di studio di assistenza tecnica al PSR, quale supporto semplificativo ed operativo all'attuazione della de-certificazione/semplificazione, di significativa utilità nell'ambito delle istruttorie delle procedure amministrative, espletate dal personale dell'Assessorato all'Agricoltura, per quanto di competenza.

La novella normativa specifica l'azione di semplificazione dell'attività della P.A., pertanto essa è teleologicamente preordinata a rafforzare la completa "semplificazione" nei rapporti fra P.A. e privati.

Nell'ottica di tale azione amministrativa, il cittadino che entra in contatto con la P.A., non è obbligato a fornire certificati o documenti comprovanti situazioni, qualità, ecc., rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa la verifica ed il controllo, in via successiva, della veridicità delle situazioni dichiarate.

Il testo di legge, così come novellato, introduce delle novità anche per il settore agricolo e della pesca. Tanto è che gli articolati dei bandi pubblici, elaborati nell'ambito delle misure del PSR Molise 2007-2013 e FEP Molise 2007-2013, per l'erogazione agli aventi diritto degli aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione Europea, dovranno essere adeguati alle nuove esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi in armonia con le disposizioni nazionali oggetto di studio. La presente scheda sarà oggetto di

costante aggiornamento, tenuto conto delle continue evoluzioni normative in materia.

Campobasso/Termoli 29.03.2012

Gruppo di Supporto al Psr
Antonella Balante
Lidia Felice
Incoronata Guerrizio

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

SCHEDA TECNICO-OPERATIVA

La cd. legge di stabilità del 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183)¹ introduce all'art. 15 una serie di disposizioni modificative del D.P.R. 445/2000 (Testo unico della documentazione amministrativa) volte tendenzialmente, all'abbattimento di una serie di oneri informativi. Il corollario di detto intervento è determinato dalla circostanza per la quale le informazioni sono comunque già in possesso della P.A., pertanto la certificazione richiesta ed assentita rappresenta un aggravio per l'azione amministrativa ed un'eccessiva burocratizzazione per il cittadino.

Per onere informativo, come esplicitato in altra sede dallo stesso legislatore, deve intendersi *qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazione e documenti alla pubblica amministrazione.*

Con Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183", il Ministro della P.A. ha precisato le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno attenersi a far data 1° gennaio 2012. Si specifica che la ratio legis è preordinata alla completa

¹ Si precisa che la novella n. 183/2011 è stata adottata in attuazione della politica di semplificazione degli oneri burocratici/amministrativi perseguita dal legislatore nazionale in conformità alle strategie unionali di *better regulation* approdate nel "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea" adottato nel 2007 dalla Commissione Europea. (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 24.1.2007-COM (2007) 23 definitivo).

"de-certificazione" **del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino**, pertanto, ove questi abbia necessità di richiedere delle certificazioni da esibire per la stipula di contratti tra privati (es. certificazioni richieste da istituti di credito) è legittimato a farne richiesta alla P.A.. L'Amministrazione dovrà comunque provvedere al rilascio dell'atto o certificato richiesto.

1) Sintesi delle principali novità introdotte dall'art. 15 l. 183/2011.

1. Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati**; nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D. P. R. 445/2000) o dall'atto di notorietà (art. 47);

Ai sensi dell'art.46 D.P.R. n.445/00, **recante** "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", sono comprovati con dichiarazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;

- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

1. Il cittadino dovrà indicare nell'autocertificazione "gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti";
2. sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi";

3. tutte le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un **ufficio responsabile** per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti;
4. le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; la mancata risposta alle richieste di controllo, **entro trenta giorni**, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

La P.A., destinataria di dichiarazioni sostitutive, è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle stesse. In ogni caso le modalità di accertamento di quanto dichiarato dal cittadino, rientrano nella discrezionalità dell'organo accertante. Infatti il legislatore impone l'obbligo di accertamento ma non indica come esso dovrà essere esercitato, pertanto la P.A. destinataria potrà esercitare un controllo a campione o onnicomprensivo.

In forza di apposite convenzioni, aperte all'adesione delle amministrazioni interessate, sarà possibile procedere allo scambio di dati per via telematica (art. 58, comma 2 del vigente Codice dell'Amministrazione); le P.A. possono acquisire, senza oneri, le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità

delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;

2. nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni (art. 43 T.U. sulla documentazione amministrativa)
3. il regolamento negoziale delle convenzioni è reperibile sul sito istituzionale Digit.Pa.

2) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Il quadro normativo proposto interessa anche il settore agricolo e della pesca. In particolar modo le domande di aiuto, che gli utenti possono presentare per ottenere l'accesso e l'erogazione di fondi comunitari, devono essere corredate da certificazioni attestanti status, qualità personali e professionali dei richiedenti ecc. Per converso è possibile che altri organi/uffici della P.A. siano interessati ad accertare delle informazioni in possesso dell'assessorato, pertanto ci si pone in condizione di reciprocità².

² In attuazione del citato disposto normativo spetta alla Regione Molise, come organismo deputato alla gestione di tutti dati depositati, organizzare un ufficio competente come già descritto nel preambolo informativo. Tuttavia ogni assessorato di riferimento, avendo delle necessità peculiari afferenti alle specifiche pratiche gestite, dovrà avere dei funzionari di riferimento in grado di gestire, reciprocamente le richieste di informazioni e quelle di accertamento provenienti da altre P.A. In ogni caso questa organizzazione dovrà avere solo un riferimento interno, in quanto l'unico ufficio deputato al rapporto tra la Regione Molise e le altre P.A. sarà quello generale individuato nel sito istituzionale.

Le fonti normative richiamate, afferenti alla semplificazione delle procedure amministrative, devono essere comunque completate dall'analisi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Il legislatore, dopo aver indicato delle disposizioni generali sulla semplificazione che possono essere applicate in ogni ambito economico trasversalmente, disamina alcuni settori specifici. In particolare all'agricoltura è dedicata la Sezione V , artt. 25-29.

Ai sensi dell'art. 25 si dispone che al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto degli aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione Europea nell'ambito della Pac, l'Agea, può acquisire le informazioni necessarie. Pertanto essa utilizza, senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

"Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente articolo sono definite con apposite convenzioni tra l'Agea e le amministrazioni sopra indicate, entro sei mesi dalla entrata in vigore del citato decreto. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico, fanno fede nei confronti delle P.A. per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse".

L'art. 26 dispone che "Si prevede l'assimilazione agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno delle formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali. Questo articolo ha lo scopo di facilitare il recupero all'attività agricola degli appezzamenti abbandonati negli ultimi anni e

ricoperti di formazioni boschive. In questo senso, la norma prevede l'individuazione di appropriate procedure autorizzative, anche nell'ottica di una valorizzazione dell'importanza dei paesaggi rurali e del loro ruolo dal punto di vista ambientale, costituendo un efficace strumento per il controllo dell'erosione e del dissesto idrogeologico".

L'art. 27 , riformando l'art. 4 del d.lgs. 28/2001, precisa che "la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a **comunicazione** al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione ".

L'art. 28 reca modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Viene inserito il comma 10 che dispone delle innovazioni relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo.

L' art. 29 titola: “ Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero”. E' stabilito che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, compiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, d.l. n.2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

Inoltre sono funzionali alla ratio del presente studio gli artt. 14 e 45 del presente decreto . Il primo tratta della semplificazione dei controlli sulle imprese. In particolare si indica che i controlli, anche quelli aventi ad oggetto le imprese agricole, sono

improntate ai principi di proporzionalità, semplicità e riduzione della burocrazia, nonché del coordinamento tra gli organi statali, regionali e locali, come previsto dalle disposizioni comunitarie. Pertanto le amministrazioni interessate devono pubblicare sul sito istituzionale i controlli ai quali sono sottoposti le aziende, indicando anche i criteri discretivi e le modalità di esecuzione. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, il Governo è autorizzato ad adottare dei regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. Detti regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la P.A., dei Ministri competenti per materia e di quello sullo sviluppo economico, di concerto le associazioni di categoria, saranno improntati ai principi :

a)proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b)eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c)coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività d'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA).

Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi su indicati. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Sono esclusi dall'attuazione di queste disposizioni i controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali rimangono in vigore le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Infine l'art. 45 del decreto oggetto di studio recante "semplificazione in materia di dati personali", dispone che il trattamento dei dati giudiziari è consentito in attuazione dei protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'Interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300, che specificano gli atti che possono essere richiesti.

Una considerazione autonoma deve essere fatta relativamente al D.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva di competenza INPS, INAIL o CASSA EDILE). L'art. 15 lett. d) della legge di stabilità ha precisato che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art 71 del DPR n. 445/2000, dalle P.A. procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Ciò premesso, il Ministero del Lavoro con una circolare del 16 gennaio 2012, ha precisato che la norma disciplina un regime particolare e che per il DURC rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato.

3) TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ED ALLEGATA ALLE ISTANZE ISTRUITE PRESSO L'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO ISTANZA	AUTOCERTIFICAZIONE AMMESSA	AUTOCERTIFICAZIONE NON AMMESSA
ISCRIZIONE INPS - INAIL	X	

DURC		X
ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO	X	
CERTIFICATO ANTIMAFIA (EROGAZIONI FINO A 154937,07 euro)	X	
EROGAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 154937,07 euro		X
APPARTENENZA AD ORDINI PROFESSIONALI	X	
SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA	X	
QUALITA' PERSONALI (legale rappresentante di persone fisiche/giuridiche, di non aver riportato condanne penali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, ecc)	X	
TITOLO DI PROPRIETA' O POSSESSO (comodato, affitto, ecc.) registrato.		X
PARERI, NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, SCIA, PERMESSI DI COSTRUIRE, CONCESSIONI DEMANIALI	X	
DI NON AVER PERCEPITO ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI SUL BENE OGGETTO DI INTERVENTO.	X	

4) CONVENZIONI DA STIPULARE AI SENSI DELL'ART 15 L.183/2011

Attualmente l'Assessorato all'Agricoltura presso la Regione Molise ha necessità che vengano stipulate Convenzioni con i Comuni molisani, con la Sovrintendenza, con la Camera di Commercio, con l'INPS e l'INAIL.

Ritenuto quanto sopra esposto, dovrà essere la Regione, espletate le incombenze endoprocedimentali indicate, a provvedere in tal senso.

5) PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO DDL N. 2735, 2778 e 2842

Sono allo studio della 9^a Commissione Permanente del Senato della Repubblica (Agricoltura e produzione Agroalimentare) degli emendamenti presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome afferenti al Nuovo Testo Unificato del DDL n. 2735, 2778 e 2842. Esso è diviso in capi :

- a) il primo capo reca delle proposte di modifica al sistema di controllo ed accertamento dei requisiti previsti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.lgs. 99/2004):
- b) il secondo capo tratta delle modifiche al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) in materia di assunzioni di lavoratori dipendenti delle imprese agricole;
- c) il terzo capo tratta degli aspetti ambientali e delle modifiche al d.lgs. 152/2006;

- d) il quarto capo tratta delle semplificazioni in materia di contratti agrari;
- e) il quinto capo della semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi afferenti alle imprese agricole;
- f) il capo sesto reca delle interpretazioni autentiche relative a disposizioni speciali in materia;
- g) il capo settimo reca delle semplificazioni delle procedure in materia di controlli;
- h) il capo ottavo tratta delle semplificazioni afferenti alle procedure di accesso agli aiuti comunitari.

Con l'articolato presentato sommariamente, sono state proposte delle integrazioni alla materia delle semplificazioni in agricoltura, queste possono essere rilevanti ai fini del presente studio. Tuttavia, per completezza di analisi, si precisa che gli atti ufficiali degli emendamenti, all'analisi della 9 Commissione del Senato, sono stati integrati da una scheda esemplificativa che si riporta integralmente³:

³ All'esito dei lavori parlamentari si provvederà a sostituire la tabella ufficiale con il testo normativo pubblicato.

“Ulteriori proposte in materia di semplificazione normativa in agricoltura”

Osservazioni	Proposte normative
<p>Si rileva la difficoltà di comprendere se le semplificazioni proposte nel Nuovo Testo Unificato del DDL siano riferite solo alle aziende agricole di produzione o anche alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. A ciò si aggiunga che sarebbe auspicabile l'introduzione di un articolo di definizioni considerato che nel testo è utilizzata una terminologia che non appare sempre omogenea bensì diversificata (imprenditore agricolo professionale, impresa agricola, datore di lavoro agricolo, azienda agricola, aziende agricole ed agroindustriali, ecc).Sarebbe, inoltre, opportuno estendere alle imprese di trasformazione e commercializzazione (almeno alle PMI) le semplificazioni in materia di rifiuti (per agevolare l'utilizzo di sottoprodotti a fini energetici).</p>	
<p>DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE POLITICHE PER L'AGRICOLTURA E L'ALIMENTAZIONE</p> <p>Si sottolinea la necessità di procedere ad un riordino complessivo della normativa agricola volta a ridurre drasticamente le fonti normative attualmente in vigore.</p>	<p>1. Al fine di raggiungere con rapidità il risultato di ridurre considerevolmente i costi amministrativi e burocratici sopportati dalle imprese del settore agricolo ed alimentare, nonché per ridurre gli oneri amministrativi legati alla gestione delle politiche agricole comunitarie e nazionali, nonché per garantire condizioni più efficaci per il più proficuo utilizzo dei fondi comunitari legati alla PAC, ed infine allo scopo di promuovere l'incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, l'aggregazione e l'organizzazione a rete dei produttori, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi di riordino della legislazione in ambito agricolo per definire:</p> <p>A) Una riorganizzazione normativa e strumentale delle strutture e dei processi amministrativi necessari a garantire l'efficacia e l'efficienza della nuova programmazione agricola, che si avvierà a partire dal 2014 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo; • revisione dei modelli organizzativi riguardanti AGEA e gli Organismi

	<p>pagatori e le diverse autorità previste dai regolamenti comunitari, anche promuovendo sinergie ed economie di scala;</p> <ul style="list-style-type: none"> • reingegnerizzazione del sistema informativo agricolo nazionale SIAN. <p>B) La revisione delle disposizioni riguardanti l'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale al fine di valorizzare ed integrare le informazioni in esso contenute e certificate per un loro diretto utilizzo da parte delle aziende agricole. Tale patrimonio informativo deve essere messo direttamente a disposizione delle aziende agricole e dei loro operatori tramite lo sviluppo di sistemi telematici innovativi, riguardanti anche la gestione delle ocm e delle singole filiere; tali servizi potranno essere affidati e o integrati con i sistemi informativi sviluppati dalle imprese agricole singole e/o associate, nonché dalle loro rappresentanze.</p> <p>2. Il perseguimento delle finalità previste dai commi precedenti verrà attuato senza prevedere oneri aggiuntivi ai bilanci pubblici</p>
<p>CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO</p> <p>Tenuto conto che le necessità di carburante per ciascuna impresa agricola possono essere rilevate per via automatizzata, sulla base di tabelle tipo di consumo e dei dati di coltivazione/allevamento così come raccolti dalle domande uniche dei premi comunitari, si intende fissare un termine per sollecitare le amministrazioni regionali all'adozione delle procedure necessarie ad una radicale ed immediata semplificazione, che permette direttamente da parte della impresa agricola, ovvero tramite il CAA al quale ha conferito delega, di ottenere tramite procedura informatizzata l'assegnazione del carburante oggetto di agevolazione fiscale, eliminando la necessità di rivolgersi agli Uffici UMA organizzati dalle Amministrazioni locali e permettendo di conseguenza importanti economie di tempo e di risorse sia da parte delle imprese agricole che delle Pubbliche Amministrazioni.</p>	<p>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le Regioni predispongono le procedure necessarie per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art.1 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" da parte delle imprese agricole così da consentire che la determinazione per ciascun beneficiario dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare avvenga direttamente attraverso procedura informatizzata tramite gli sportelli CAA ovvero direttamente da parte delle imprese agricole, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole e dei dati di consumo standard medi in relazione alle colture dichiarate ed alle attività aziendali svolte.</p>
<p>UMA e CARTA INFORMATIZZATA CARBURANTI</p> <p>Indicazione della possibilità di rilasciare il libretto carburanti agevolati in forma informatizzata, in modo che possa essere</p>	<p>Al comma 2 dell'art. 3 del Decreto Ministero economia e finanze 14/12/2001 n. 454 dopo</p>

<p>introdotta la possibilità di effettuare lo scarico dei carburanti direttamente al momento del prelievo da parte dell'agricoltore, eliminando la gestione manuale presso gli uffici competenti. Forti dubbi si nutrono circa l'utilità reale della compilazione dell'allegato 1 del libretto di controllo perché, utilizzando un sistema informatizzato che mette in collegamento coltura-superficie-macchine-attrezzature e parametro tabellare di consumo nonché il riscontro automatico del prelievo registrato dal venditore autorizzato all'atto della consegna, basta la dichiarazione di fine periodo in domanda.</p>	<p>"apposito libretto di controllo" sono aggiunte le parole "anche informatico". All'articolo 6 comma 1, aggiungere le parole "ovvero tramite registrazione nel libretto informatico accessibile mediante codice di identificazione personale". Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6</p>
<p>RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO VETERINARIO E' necessaria una azione di riordino delle procedure veterinarie che coinvolgono le imprese agricole, prevedendo una esclusiva ottica di conformità alla disciplina comunitaria ed una attenzione alla semplificazione e riduzione dei costi amministrativi, eliminando le sovrastrutture burocratiche successivamente aggiunte dalla normativa nazionale.</p>	<p>1. Entro XX giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e della Salute approvano un decreto congiunto con il quale sono razionalizzate le attività del servizio pubblico veterinario, in particolare prevedendone una esclusiva conformità alla normativa comunitaria in vigore ed attuando le iniziative necessarie al riordino ed alla semplificazione delle procedure previste a livello nazionale o regionale a carico delle imprese agricole di allevamento</p>
<p>ABROGAZIONI Si propone l'abrogazione del Decreto Luogotenenziale 475/1945, che prevedeva una specifica procedura autorizzativa in capo alle camere di commercio per l'abbattimento delle piante di olivo, in quanto non più utile. Infine, si prevede l'abrogazione del Decreto luogotenenziale 152/1944, che prevedeva una specifica procedura autorizzativa per l'utilizzo delle trebbie e sgranatrici meccaniche, a sua volta completamente superato dall'innovazione tecnologica nel frattempo avvenuta.</p>	<p>1. E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo). 2. E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).</p>
<p>RINNOVI AUTORIZZAZIONI UTILIZZO FITOFARMACI Eliminare la prova di valutazione per le richieste di rinnovo dell'autorizzazione, mantenendo obbligatoria e sufficiente al rinnovo la frequenza del corso di aggiornamento di 6 ore e l'accumulo di crediti di formazione (convegni, incontri tecnici, etc.) nel periodo di validità del patentino</p>	<p>Il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. 260/2001 è così sostituito: "L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile mediante l'accumulo di XX crediti di formazione nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione acquisibili attraverso specifici corsi di aggiornamento e partecipazione a incontri tecnici e formativi in materia fitoiatrica."</p>

“Ulteriori proposte provvedimento “omnibus” in materia agricola”

Osservazioni	Proposte normative
<p>DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE</p> <p>E' necessario procedere con immediatezza ad una revisione delle modalità applicative della Legge 30/1991 sulla riproduzione animale, prevedendo in particolare un adeguamento delle quote di cofinanziamento delle stesse da parte degli allevatori che ne sono i diretti beneficiari, a fianco del finanziamento nazionale e regionale, che a sua volta potrà utilizzare ove coerenti i contributi comunitari per il piano di sviluppo rurale. A questo scopo il Ministero delle Politiche Agricole predisporrà un decreto applicativo nel quale verrà disciplinato l'intero settore per il triennio 2012-2014</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni relative alla disciplina della riproduzione animale)</i></p> <p>1. Le attività atte al potenziamento e razionalizzazione della riproduzione animale, di cui alla Legge 15 gennaio 1991 nr. 30 “Disciplina della riproduzione animale” e successive modifiche ed integrazioni, sono sostenute attraverso il contributo dello Stato e delle Regioni, anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari, nel limite massimo del 70% per l'anno 2012 e del 50% per l'anno 2013 e 2014.</p> <p>2. Al comma 5 dell'art.47 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” le parole “il programma annuale dei controlli funzionali” sono sostituite dalle parole “il programma triennale dei controlli funzionali”</p> <p>3. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente norma il ministero delle Politiche Agricole, sentita la Conferenza delle regioni, approva apposito Decreto con il quale sono disciplinate le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del bestiame, nonché i controlli sulle attitudini produttive, per il triennio 2012-2014, disciplinando le opportune modalità atte a garantire servizi di qualità a favore degli allevatori, nonché l'efficienza e l'efficacia dei medesimi.</p>
<p>RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PROVE VARIETALI</p> <p>L'attività nel settore sementiero è disciplinata dalla legge 25 novembre 1971, n.1096. Tale legge è stata più volte modificata per adeguarla alle normative comunitarie da cui discende, dato che il settore è oggetto di specifica regolazione anche da parte dell'Unione europea. La legislazione sementiera prevede che le sementi possano essere liberamente commercializzate a patto che le varietà a cui esse appartengono siano regolarmente iscritte negli appositi registri nazionali (art.19), ovvero nel Catalogo comune.</p> <p>L'iscrizione deve essere richiesta dal costitutore ed è subordinata all'esecuzione di esami ufficiali consistenti in prove di campo e di laboratorio. Tali esami sono finalizzati ad accertare che le nuove varietà siano stabili, omogenee, differenti da tutte le altre già iscritte e con un sufficiente valore agronomico e di utilizzazione. I costitutori versano un compenso per l'effettuazione di queste prove, fissato con decreto ministeriale (artt. 19 e 41). Gli esiti delle prove vengono esaminati da un'apposita Commissione che opera presso il</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale)</i></p> <p>1. Il sesto capoverso dell'art.19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è così modificato: La commissione ai fini dell'iscrizione deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri., L'Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è incaricato di coordinare l'esecuzione degli esami tecnici ufficiali necessari, ai sensi dell'art.12 del dlgs. 454/ 1999, così come modificato dall'art.7, comma 20, del DL 30 maggio 2010, n. 78. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti a INRAN i compensi di cui al successivo art. 41.</p> <p style="text-align: center;">Art...</p> <p>Dopo primo comma dell'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto il seguente: 1 bis. “A partire dall'anno 2012, i costitutori di nuove varietà vegetali versano all'INRAN i compensi per gli adempimenti inerenti l'iscrizione ai registri nazionali di cui al</p>

Ministero dell'agricoltura; l'iscrizione è disposta con decreto ministeriale sentito pertanto il parere della Commissione. Le spese relative a tali esami ufficiali sono pagate dagli stessi costitutori in un apposito capitolo di entrata dello Stato per effetto della legge 22 dicembre 1981, n.774.

Fino al 1994 il Ministero organizzava l'esecuzione degli esami ufficiali per la registrazione delle varietà affidandola a Istituti sperimentali a esso direttamente collegati (es. CRA, Ense ecc.) o a Istituti universitari a mezzo convenzioni che trovavano copertura nel capitolo di uscita n.1536.

La soppressione del Ministero dell'Agricoltura e l'istituzione del Ministero delle Risorse agricole hanno comportato passaggi di competenze dal Ministero alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491. Con la legge del 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi di finanza pubblica (art. 12, comma 1 e relativo elenco n. 5), è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle funzioni e degli importi di alcuni capitoli di spesa, tra cui il 1536, già iscritto nel bilancio di previsione delle spese 1994 del Ministero delle politiche Agricole con il quale venivano finanziate le prove necessarie per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà.

Dall'approvazione di questa legge di riordino delle competenze, le Regioni sono state chiamate a fornire il servizio per l'effettuazione delle prove. Il passaggio non è stato lineare e privo di conseguenze per il settore privato (costitutori e aziende sementiere). Il trasferimento ha lasciato infatti ferma la competenza statale in materie di attività connesse all'istruttoria delle domande, alla tenuta dei registri e al coordinamento, visto lo stretto collegamento europeo della materia, così come ribadito dalla deliberazione della Conferenza Permanente Stato Regioni del 2 agosto 1994, mentre ha lasciato ad alcune Regioni l'onere finanziario delle prove. Tale passaggio è consistito quindi in una mera competenza amministrativa di pagamento degli enti che coordinano l'esecuzione degli esami ufficiali: nella maggior parte dei casi tale coordinamento è svolto dall'ex Ente nazionale sementi elette (ENSE), date le sue finalità, definite dell'art. 12 del dlgs 29 ottobre 1999, n. 454. Ai sensi dell'art.7, comma 20, del DL 30 maggio 2010, n. 78, l'ENSE è confluito nell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN.

Con la modifica dell' art. 19 della legge 25 novembre 1971, n.1096 si attribuisce a INRAN il compito di coordinamento di tutte le attività connesse all'esecuzione degli esami ufficiali per l'iscrizione al Registro nazionale. Con la modifica dell'art. 41 della medesima legge si

precedente articolo 19.

Art...

1.E' abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981 n.774.

2.Dall'elenco 5 previsto dal comma 3 dell'art.12 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è soppresso il capito 1536.

<p>stabilisce che i costitutori versino direttamente a INRAN i compensi per l'effettuazione di tali esami ufficiali, in analogia con quanto avviene per tutta l'attività di certificazione delle sementi. La legge n. 774/81 è quindi abrogata e, per coerenza, il capitolo 1536 è soppresso dall'elenco dei capitoli di spesa trasferiti dalla legge 537/1993. Ne consegue che la delibera della Conferenza Permanente 2 agosto 1994 "Testo coordinato dei criteri direttivi concernenti attività di cui al capitolo 1536 intestato "Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà e la protezione brevettuale"" cessa la sua validità.</p> <p>L'individuazione di una unica figura sulla quale convergere i versamenti dei compensi da parte dei costitutori, ma anche l'intera gestione amministrativa degli oneri relativi esami ufficiali, in precedenza suddivisa fra più amministrazioni, comporterà una diminuzione degli oneri a carico della pubblica amministrazione e degli stessi costitutori, una semplificazione nell'intera procedura, ed un rinnovato impulso alle attività di ricerca, sperimentazione e costituzione di nuove e più aggiornate varietà vegetali da parte delle imprese del settore sementiero nazionale.</p> <p>Il ruolo delle Regioni in questo specifico campo resta garantito dalla presenza di propri rappresentanti nella Commissione sementi prevista dal citato art.19.</p>	
<p>TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO</p> <p>Viene prevista la costituzione, da parte delle Regioni, di uno specifico fondo destinato al finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico da parte dei terreni agricoli, finanziato attraverso i versamenti di importi compensativi proporzionali alla superficie di terreno soggetto a vincolo idrogeologico oggetto di mutamento di destinazione d'uso. Attraverso l'utilizzo di queste risorse diventa così possibile, da parte delle Amministrazioni locali, avere a disposizione risorse certe per attuare gli indispensabili interventi di prevenzione del rischio di dissesto dei terreni agricoli, dei quali si avverte sempre più la necessità.</p> <p>Inoltre, viene prevista un primo intervento ricognitivo e di emanazione di linee guida con l'obiettivo di dimezzare, da qui al 2020, il già eccessivo ritmo di consumo del suolo agricolo, risorsa indispensabile e non rinnovabile per la produzione di prodotti ad uso alimentare.</p>	<p>1.Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma le Regioni adeguano la propria normativa prevedendo che ogni mutamento di destinazione di uso del suolo dei terreni oggetto di vincolo idrogeologico sia compensato attraverso il versamento da parte dei proponenti di un importo, fissato dalle Regioni medesime e proporzionale alla superficie di terreno di cui viene mutata la destinazione, presso un Fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico da parte dei terreni agricoli.</p> <p>2.Le Regioni pubblicano annualmente l'elenco delle somme raccolte in applicazione del comma 1, nonché degli interventi finanziati, e la loro ubicazione.</p> <p>3.Il mancato versamento dell'importo compensativo di cui al comma 1 comporta l'annullamento della relativa procedura autorizzativa al mutamento di destinazione d'uso del suolo, con le conseguenti procedure amministrative e penali per intervento abusivo e privo di autorizzazione.</p> <p>4.Il Ministero delle Politiche Agricole, sentita la Conferenza stato Regioni, predispone entro</p>

	<p>180 giorni dalla data di approvazione della presente norma un decreto attraverso il quale sono approvate linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base nazionale e regionale e la sua riduzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo del suolo agricolo rilevati nell'anno 2012.</p> <p>5.I dati annuali relativi al consumo di suolo agricolo sono resi pubblici a cura del Ministero delle Politiche Agricole, a partire dal rilevamento valido per il 2012.</p>
<p>MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE QUOTE LATTE</p> <p>Dall'anno in corso cessano le procedure agevolate previste dalla Legge 33/2010 per il versamento da parte dei produttori delle trattenute mensili in caso di esubero produttivo quote latte. Tenuto conto l'andamento della produzione lattiera nazionale, che si è ormai assestato nell'intorno del Quantitativo di Riferimento Nazionale, non è utile assoggettare a trattenuta e versamento ad AGEA l'intero importo dell'esubero produttivo, mentre si ritiene più congruo assoggettare ai medesimi adempimenti una misura pari al 25 e 30%, rispettivamente a valere dalla campagna di produzione 2011/2012 e 2012/2013. Tale aliquota permettono ad AGEA di avere liquidità disponibile per operare con totale sicurezza ogni possibile modalità di compensazione nelle produzioni nazionali. Con successivo provvedimento, riverificato l'andamento della produzione nazionale, verrà fissata l'aliquota per la campagna 2013/2014, ultima nella normativa comunitaria sulle quote latte.</p>	<p>1.Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 25% per il periodo 2011/2012 e del 30% per il periodo 2012/2013, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.</p>
<p>CONTRIBUTI A CARICO DELLE INDUSTRIE CONSERVIERE</p> <p>Il contributo versato alle imprese conserviere ad INCA, oggi soppresso e confluito in INRAN, non trova più senso rispetto ad una attività di controllo e di ispezione che viene oggi esercitata con altri strumenti ed altri Organismi, principalmente sanitari. E' opportuno pertanto che le risorse ottenute attraverso i contributi previsti dal RD 501/1923 vengano ridestinate da INRAN in attività di supporto alla filiera conserviera, condivise con le associazioni imprenditoriali.</p>	<p>1. I contributi versati dalle industrie conserviere ad INRAN, in applicazione del RD 501/1923 (disposizioni per l'industria ed il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) sono utilizzati dal medesimo Ente per la realizzazione di indagini, ricerche e sperimentazioni attinenti il medesimo settore produttivo, concordati con le rispettive associazioni di impresa.</p>
<p>EMENDAMENTI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N 157 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)</p> <p>La modifica proposta alla legge 157(92 è finalizzata alla completa e letterale compatibilità della normativa nazionale rispetto alla normativa comunitaria di protezione degli uccelli selvatici. L'attuale incompatibilità,</p>	<p>1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine il seguente: «6-bis. La cattura di uccelli a scopo scientifico e a fini di richiamo di cui al presente articolo è autorizzata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo</p>

infatti, viene regolarmente sanzionata attraverso procedure di infrazione già in atto, e la sua correzione è già stata ripetutamente richiesta da parte degli Organi comunitari.

La seconda proposta, riguardante la costituzione di un sistema informativo faunistico/venatorio, risponde alla necessità di semplificare la gestione dell'attività di gestione faunistica venatoria svolta dalle singole regioni, riducendo i costi di esercizio e facilitando la fruizione degli utenti (cacciatori, aziende faunistico venatorie). La costituzione di tale sistema rende inoltre possibile una conoscenza aggiornata dello stato di conservazione della fauna selvatica omeoterma e delle problematiche connesse, anche con riferimento alle specie alloctone, facilitando inoltre l'interlocuzione con la commissione europea sul tema più in generale anche con riferimento all'esigenza di ridurre progressivamente il contenzioso sorto a seguito delle ripetute procedure di infrazione. Il supporto tecnico dell'ISPRA nella fase di progettazione, implementazione (e possibile gestione) rende inoltre attuale e fattivo il raccordo fra Ministero dell'Agricoltura, dell'Ambiente e Amministrazioni Regionali.

19-bis»;

b) all'articolo 19-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività del controllo governativo, i provvedimenti di deroga sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro cinque giorni dalla loro adozione»;

2) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Le regioni che intendono autorizzare forme di caccia in deroga, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009, provvedono a comunicare la relativa richiesta all'ISPRA entro il 31 gennaio di ogni anno, specificando:

a) le specie che formano oggetto delle medesime proposte di caccia in deroga;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione da autorizzare;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli da effettuare.

4-quater. L'ISPRA, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4-ter, trasmette il proprio parere alle regioni interessate indicando, per ciascuna specie protetta, la piccola quantità a livello nazionale. Trascorsi sessanta giorni, in caso di mancata trasmissione del parere da parte dell'ISPRA, si utilizzano i dati provenienti da altra fonte pubblica o accreditata relativi alla consistenza della specie. Le regioni, attraverso un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concordano, entro il 30 aprile di ogni anno, la ripartizione della piccola quantità indicata riferita alle singole specie, utilizzando come parametro di ripartizione il numero dei cacciatori residenti in ogni regione. Restano fermi, in ogni caso, il carattere eccezionale dei provvedimenti in deroga e l'inderogabilità del divieto di superare, con il totale dei prelievi venatori autorizzati, la piccola quantità fissata per ogni specie per tutto il territorio nazionale».

L) (nuovo articolo alla Legge 157/1992)

Istituzione del S.I.F.V.N

1. Entro giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali , di concerto con il Ministero dell'ambiente , sentita la conferenza stato regioni è istituito il sistema informativo faunistico venatorio nazionale (S.I.F.V.N) , con l'obiettivo di garantire una efficace gestione di quanto previsto dalla presente legge , di razionalizzare le attività delle pubbliche amministrazioni coinvolte riducendo le spese di funzionamento e di garantire i necessari flussi informativi per adempiere a quanto previsto dalla normativa comunitaria e direttive del settore in materia di gestione faunistica , anche in relazione alla risoluzione di eventuali procedure di infrazioni o all'esigenza di supportare richieste di modifica di quanto previsto dalle direttive medesime in materia di specie cacciabili .

2. Entro ... giorni dalla data di istituzione del S.I.F.V.N le Regioni ... provvedono a istituire propri sistemi informativi, in coerenza con quanto contenuto dal decreto di cui al comma precedente.

3. Nel S.I.F.V.N convergono i dati relativi alla gestione dei tesserini rilasciati dalle regioni per l'esercizio dell'attività venatoria , ivi compresi quelli relativi al prelievo faunistico esercitato dai soggetti titolari e ogni altra informazione in possesso delle amministrazioni regionali relativamente alla gestione programmata dell'attività venatoria , alla conservazione delle specie , e della fauna selvatica in senso più generale , compresa la fauna alloctona.

4. Le modalità di realizzazione del S.I.F.V.N sono definite con il supporto tecnico scientifico dell'I.S.P.R.A (.....) , previa consultazione con il comitato faunistico venatorio nazionale di cui all'art.8 (della L.157/92) , e devono assicurare il completo interscambio dei dati con i sistemi informativi in essere o da adottare da parte delle singole amministrazioni regionali.

REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

La presente proposta risponde alla finalità di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed

(Istituzione del registro unico dei controlli in agricoltura - RUCA)

1. Entro giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali sentita la Conferenza Stato Regioni è istituito il

<p>agroalimentare, in particolare viene prevista l'integrazione nel fascicolo aziendale informatizzato, già realizzato da AGEA e da tutti gli Organismi pagatori regionali, dei dati e delle informazioni dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito agricolo ed agroalimentare: La validità di tali controlli, per il successivo periodo di 180 giorni, e la verifica della disponibilità di tali informazioni prima della effettuazione di ciascun controllo in loco, permettono significative accelerazioni delle procedure burocratiche ed un notevole risparmio di tempo sia da parte delle Amministrazioni che da parte delle imprese interessate, che non devono più sottostare ad una successione di controlli, spesso analoghi, compiuti da Amministrazioni diverse.</p>	<p>registro unico dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare, RUCA, da integrare nel fascicolo informatizzato delle aziende agricole istituito ai sensi del D.Lgs 173/1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il RUCA raccoglie per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. 3. Partecipano alla implementazione del RUCA: AGEA, i Ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni, le ARPA, gli Organismi Pagatori Regionali, i servizi veterinari delle ASL, le APA e le ARA per quanto riguarda i dati rilevati con contributo pubblico, le altre Amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari. 4. Le amministrazioni di cui al comma 3 prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate, che di norma mantengono validità per un periodo di 180 giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E' fatta salva l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative. 5. Le imprese agricole ed agroalimentari possono consultare direttamente, o attraverso il CAA ai quali l'interessato conferisce, per iscritto, apposita delega, l'archivio informatizzato con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria posizione.
<p>SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEI NITRATI DI ORIGINE ZOOTECNICA AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 676/91/CEE</p> <p>Malgrado molteplici iniziative già attuate nel passato, non è ancora stato possibile adeguare la legislazione italiana in materia di nitrati di origine agricola in modo da equiparare le matrici derivate dagli impianti di digestione anaerobica (gli impianti a biomasse che funzionano a reflui zootecnici) ai concimi</p>	<p>Al fine di semplificare e migliorare la gestione agronomica degli effluenti zootecnici nel rispetto della direttiva comunitaria sui nitrati di origine agricola, i prodotti derivanti dalla digestione anaerobica degli effluenti di origine zootecnica sono assimilati, per quanto concerne gli effetti fertilizzanti, ai concimi di origine chimica. La definizione delle caratteristiche dei prodotti assimilabili e dei livelli di efficienza fertilizzante sono stabilite con decreto ministeriale entro XX giorni dalla</p>

chimici (esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva nitrati. Tale possibilità faciliterebbe al contrario enormemente l'applicazione della direttiva nitrati nel nostro Paese, consentendo ad un numero importante di aziende agricole di adeguarsi alla normativa.

pubblicazione delle presente legge.

ALLEGATO A)

**Istanza di trasmissione dati ed informazioni
Ex legge 183/2011 art. 15**

**All'Ufficio centrale responsabile decertificazione
c/o
(indicare l'Ente)
Sua sede**

Oggetto: istanza richiesta informazioni, dati ed atti ex legge 183/2011 art. 15.

Il (indicare il responsabile del servizio per la Regione Molise), in qualità di (indicare la qualifica),

premessi che
1) in data _____ il sig. _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, corrente _____ ha protocollato presso codesto Ente richiedente, Ufficio/Servizio _____, un'istanza per _____ ;
2) l'istante, in ossequio al D.P.R. 445/2000 succ. mod ed ii., ha dichiarato con autocertificazione di

3) l'istante ha, altresì, dichiarato che detta certificazione è reperibile presso

Tanto premesso il Dirigente del servizio, nella predetta qualità, vista la legge 183/2011 art. 15, visto l'art. _____ della convenzione stipulata tra la Regione Molise e _____ in data _____ n. _____ prot. _____,

CHIEDE

A codesto ufficio, previo esame della documentazione in possesso dell'Amministrazione competente, di provvedere alla trasmissione dei dati richiesti relativi al sig. _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____ corrente in _____ alla via _____.

Si precisa altresì che il trattamento e la conservazione dei dati forniti avverrà entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 22 e ss d. lgs. 196/2003.

Campobasso

Il Dirigente

INDICE:

Introduzione;

- 1) Sintesi delle principali novità introdotte;
- 2) Semplificazione in materia di agricoltura;
- 3) Tabella esemplificativa della documentazione richiesta ed allegata alle istanze istruite presso l'Assessorato all'Agricoltura;
- 4) Elenco Convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 15 della l. 183/2011;
- 5) Proposte di emendamenti al Nuovo Testo Unificato DDL nn. 2735, 2778 e 2842;
- 6) Allegato a) Modello istanza di trasmissione dati ed informazioni ex legge 183/2011 art. 15.